



Corriere

della Salute e Sicurezza



Notizie e segnalazioni
in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, con link ai siti
e ai documenti ufficiali

28 Top News

03
24

- ☑ Sicurezza sul lavoro: dopo la tragedia dell'Esselunga altre modifiche al quadro normativo
- ☑ Ministero della Salute: presentati gli ultimi dati delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari forniti dall'Inail
- ☑ Infortuni al femminile, online il Dossier donne 2024 dell'Inail
- ☑ Formazione digitale gratuita per casalinghe e casalinghi, al via i corsi finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- ☑ Firmato il protocollo tra Inail e i Patronati promossi dalla Confsal per la Tutela dei diritti di infortunati e tecnopatici
- ☑ INAIL: prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dovute agli agenti cancerogeni e mutageni.
- ☑ INAIL: On line il secondo rapporto sui lavoratori marittimi e della pesca



CORRIERE DELLA SALUTE E SICUREZZA N. 03/2024
A cura di OSL (Osservatorio Sicurezza sul Lavoro CONFSAL)
Redazione: Giovanni Luciano - Gaetano Commodo
Progetto grafico di: Andrea Blasi - Foto: Adobe Stock



CONFSAL



+39 065852071



00153 Roma, Viale di Trastevere, 60



comunicazione@confsal.it



www.confsal.it





Sicurezza sul lavoro: dopo la tragedia dell'Esselunga altre modifiche al quadro normativo

READ MORE ►

La storia ci insegna che dopo ogni grande disgrazia il legislatore trova lo spunto per superare lentezze ed indecisioni e di produrre normative tese a migliorare le cose, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È successo tante volte, come quando il rogo della Thissen Krupp diede la spinta decisiva per l'emanazione della normativa che portò, agli inizi di aprile del 2008, alla emanazione del decreto legislativo 81. Dopo la tragedia del cantiere della Esselunga di Firenze sta succedendo di nuovo con l'introduzione, nel D.L. 19 del 2024, di alcune norme tese a intervenire sul quadro normativo della salute e sicurezza sul lavoro. L'intervento più d'impatto, almeno mediatico, è quello della tanto invocata "patente a punti" che la norma ha trasformato in una "patente a crediti", ma la sostanza è la stessa.

Ma è tutto oro quello che luccica? Forse no. Anzi, decisamente no se andiamo a vedere nel merito in cosa consiste la misura introdotta in decreto che, senz'altro merita di essere emendata e modificata. Come viene spiegato benissimo nel documento che la Confsal ha redatto come approfondimento e come proposte di modifica che troverete in questo numero. Non solo sulla patente a crediti ma le modifiche illustrate e proposte sono ben 8, a testimonianza di come e quanto il cantiere della salute e sicurezza sia sempre aperto in viale Trastevere, sede della segreteria generale della Confsal, grazie alla sinergia tra Confederazione, OSL Osservatorio della sicurezza sul lavoro e, in special modo, degli amici ispettori tecnici dell'ATISL.

Le modifiche di cui parliamo sono inserite negli articoli 29-30-31 del DL 19/2024 di cui pubblichiamo qui il link della relativa Gazzetta Ufficiale. [🔗](#)



LE PROPOSTE DELLA CONFISAL DI MIGLIORAMENTO
DEL DL 19/2024 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

1

Relazione illustrativa emendamento dell'articolo 29 comma 7

(Rilascio attestato di regolarità)

Il comma 7 dell'articolo 29 prevede che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro rilasci un **attestato di regolarità** alle imprese che all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità. L'Ispettorato iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente sul sito istituzionale del medesimo Ispettorato, denominato «Lista di conformità INL».

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a valle dei controlli effettuati in materia di lavoro e di legislazione sociale, già provvede al rilascio della cosiddetta “**Comunicazione di regolarità**” alle imprese ispezionate per le quali non sono emerse violazioni o irregolarità. Ciò è possibile poiché le violazioni dei precetti normativi tutelati dalle norme lavoristiche sono sanzionate principalmente da norme di carattere amministrativo.

Il comma 7 intende estendere il riconoscimento di una sorta di regolarità alle imprese (mediante il rilascio dell'attesto) anche a valle di controlli svolti dai funzionari ispettivi tecnici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si ritiene che per la **numerosità, la complessità e la specificità dei controlli in tale materia** (le violazioni in materia di salute e sicurezza, all'opposto di quelle in materia lavoristica, sono sanzionate principalmente in via penale) l'Ispettorato Nazionale del Lavoro **non sia nelle condizioni di procedere con il rilascio di un attestato con tali caratteristiche.**

E difatti l'INL sconta, tuttora, una gravissima carenza di funzionari ispettivi con profilo tecnico e, soprattutto, di personale amministrativo a supporto, nonché della mancanza di strumenti tecnici ed attrezzatura informatica.

L'emendamento si propone di posporre la possibilità del rilascio dell'attesto di



Corriere della Salute e Sicurezza

regolarità anche in materia di salute e sicurezza all'esito dell'implementazione degli organici e della necessaria dotazione al personale ispettivo di strumenti informatici e di quelli propriamente tecnici di misurazione destinati ai controlli sui luoghi di lavoro per la prevenzione degli infortuni come da dlgs. 81/2008.

Testo Emendamento

All'articolo 29, comma 7 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 le parole: “*ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,*” sono soppresse.

Testo a fronte

Art. 29, comma 7 del decreto-legge 2 marzo, 2024, n. 19

Testo vigente	Testo modificato
7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro , in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.	7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.

2

Relazione illustrativa emendamento all'articolo 29, comma 19

(Aggiunta modifica nel decreto legislativo n. 81/2008)

Con l'emendamento proposto si suggerisce di subordinare la sospensione dell'attività imprenditoriale, nel caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro riferite alle fattispecie definite nell'allegato I del D.lgs. 81/2008, ai casi di gravi e reiterate violazioni. Quanto precede, tenuto conto che l'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1994, n. 758 - che recita "Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro" - già consente, con la sua attivazione, la tutela effettiva dei lavoratori; inoltre i flussi informativi, necessari per attivare la patente a punti, garantiranno sul territorio nazionale la verifica tempestiva della reiterazione dei reati contravvenzionali riguardanti la materia de qua.

Testo Emendamento

All'articolo 29, comma 19 dopo la lettera c) è inserita la seguente: "d) all'articolo 14, comma 1, primo periodo dopo la parola "gravi" sono inserite le seguenti parole: "e reiterate".

Testo a fronte

Art. 29, comma 19 del decreto-legge 2 marzo, 2024, n. 19

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Inserita la lettera d)	d) all'articolo 14, comma 1, primo periodo dopo la parola "gravi" sono inserite le seguenti: "e reiterate"



Testo dell'articolo modificato dall'emendamento

Articolo 14, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

TESTO VIGENTE

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normative, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.

TESTO MODIFICATO

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normative, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi **e reiterate** violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.

3

Relazione illustrativa emendamento all'articolo 29, comma 19 lett. a)

(Aggiunta modifica nel decreto legislativo n. 81/2008 art. 27 c.4)

Si chiede di specificare che il sistema della patente a crediti venga applicata a tutte le aziende presenti a vario titolo nel cantiere edile, sia che non svolgano lavori edili (elettricisti, idraulici, lattonieri, etc.) comprese le imprese straniere operanti in Italia.

Testo Emendamento

All'articolo 29, comma 19 lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19

Testo a fronte

**Art. 29, comma 19, lettera a) del decreto-legge 2 marzo, 2024, n. 19
(modifica art. 27 del Dlgs n. 81/2008)**

TESTO VIGENTE

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). -
1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).

TESTO MODIFICATO

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). -
1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano **a qualsiasi titolo** nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), **comprese le imprese straniere operanti sul territorio nazionale.**

4

Relazione illustrativa emendamento all'articolo 29, comma 19

(Aggiunta modifica nel decreto legislativo n. 81/2008)

Graduazione ed assegnazione dei punteggi INIZIALI - Nell'attuale assetto normativo della patente a crediti di cui al DL n. 19/2024, devono prevedersi misure che tengano conto, tra l'altro, delle dimensioni aziendali, anche perché, al momento, verrà applicata solo all'edilizia. Ne consegue che più l'impresa è grande e più potenzialmente potrebbe avere cantieri attivi ed essere quindi soggetta a un numero maggiore di controlli, rispetto alle piccole aziende magari con un solo cantiere.

Per tali ragioni e per non mettere in ginocchio uno dei settori trainanti della nostra economia, si suggerisce di modificare l'assegnazione dei punteggi con l'attuazione di un sistema di gradualità proporzionato alle dimensioni aziendali.

Testo Emendamento

All'articolo 29, comma 19 lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19

Testo a fronte

Art. 29, comma 19 del decreto-legge 2 marzo, 2024, n. 19
(modifica art. 27 del Dlgs n. 81/2008)

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art.27 3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.	Art.27 3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di: <ul style="list-style-type: none">• 20 crediti per il lavoratore autonomo;• 30 crediti per l'impresa con organico medio annuo tra 1 e 5 dipendenti;• 35 crediti per l'impresa con organico medio annuo da 6 e 15 dipendenti;



TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

- 40 crediti per l'impresa con organico medio annuo da 16 e 50 dipendenti;
- 45 crediti per l'impresa con organico medio annuo da 51 e 100 dipendenti;
- 55 crediti per l'impresa con organico medio annuo da 101 e 200 dipendenti;
- 70 crediti per l'impresa con organico medio annuo superiore a 200 dipendenti
- Per le imprese con organico medio annuo superiore a 200 dipendenti si dovranno attribuire 10 crediti aggiuntivi per ogni aggiunta di 100 dipendenti in organico.

Ovviamente, ai fini del computo dell'organico, dovranno essere esclusi le tipologie di lavoratori indicati all'art. 4 del D. Lgs. n. 81/2008.

5

Relazione illustrativa emendamento all'articolo 29, comma 19 lett. a)

(Aggiunta modifica nel decreto legislativo n. 81/2008 art. 27 c.4)

Graduare la decurtazione dei crediti anche in relazione alle fattispecie più gravi da cui derivi la morte o l'inabilità del lavoratore.

Inoltre si richiede di specificare cosa si intenda per “*provvedimenti definitivi emanati nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti*”. Tra questi rientrano anche i verbali ispettivi che seguono la procedura degli articoli 20 e 21 del D.Lgs.758/94? Oppure si fa riferimento alla definitività dei soli provvedimenti giudiziari?

Testo Emendamento

All'articolo 29, comma 19 lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19

Testo a fronte

Art. 29, comma 19, lettera a) del decreto-legge 2 marzo, 2024, n. 19

TESTO VIGENTE

4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

- a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: **dieci crediti**;
- b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: **sette crediti**;

TESTO MODIFICATO

4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

- a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: **due crediti**;
- b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: **due crediti**;

6

Relazione illustrativa emendamento all'articolo 29, comma 19 lett. a)

(Aggiunta modifica nel decreto legislativo n. 81/2008)

La SOA, rilasciata da un organismo di attestazione, è un documento che dimostra la sussistenza dei requisiti economici-organizzativi dell'impresa e non risulta specificamente correlata al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni.

Pertanto, ai fini dell'esonero dall'obbligo della patente a punti, si propone di sostituire il presente comma con il riconoscimento del beneficio alle sole imprese in possesso di un Modello Organizzativo e di Gestione (ex D. Lgs. n° 231/2001 ex art. 30 del D.lgs 81/08) oppure della certificazione UNI ISO 45001/23, essendo, questi ultimi, gli unici sistemi efficaci di gestione della sicurezza sul lavoro.

Testo Emendamento

All'articolo 29, comma 19 lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Testo a fronte

Art. 29, comma 19, lettera a) del decreto-legge 2 marzo, 2024, n. 19

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.	11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso di un Modello Organizzativo e di Gestione (ex D.lgs. n. 231/2001 ex art. 30 del D.lgs. 81/08) oppure della certificazione UNI ISO 45001/23.

7

Relazione illustrativa emendamento all'articolo 31, comma 10

(Incremento fondo incentivante per nuove assunzioni INL)

Il comma 10 dell'articolo 31 del decreto-legge consente all'INL di utilizzare 20 milioni di euro dal proprio bilancio per incentivare il proprio personale al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

In prima istanza sembrerebbe che la norma intenda incrementare, rispetto alla situazione antecedente alle assunzioni degli anni 2021-2023, i fondi incentivanti; in realtà l'unico scopo di tale provvedimento è quello di consentire all'INL di poter incrementare il fondo al fine di poter incentivare i funzionari neo-assunti.

Non viene previsto alcun stanziamento incrementale dei fondi incentivanti nonostante il notevole aggravio di competenze e responsabilità in capo al personale ispettivo tecnico INL, così come determinato dal presente decreto-legge ed anche dai precedenti decreti-legge (si vedano DL 146/2021 e DL 48/2023).

L'emendamento consente all'INL di portare di aumentare da 20 a 30 milioni di euro da utilizzare per incentivare realmente il proprio personale, anche fronte delle nuove e maggiori incombenze e responsabilità determinate dal mutato quadro normativo.

Poiché le cifre destinate alle incentivazioni sono prelevate dal bilancio dell'Ispettorato, si evidenzia che il provvedimento emendativo proposto risulta essere invariante dal punto di vista finanziario e di bilancio statale.

Testo Emendamento

All'articolo 31, comma 10 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 le parole “nel limite di 20 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “*nel limite di 30 milioni di euro*”.



Testo a fronte

Art. 31, comma 10 del decreto-legge 2 marzo, 2024, n. 19

TESTO VIGENTE

10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4 -bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare, **nel limite di 20 milioni di euro**, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.

TESTO MODIFICATO

10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4 -bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare, **nel limite di 30 milioni di euro**, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.

8

Relazione illustrativa emendamento all'articolo 31, comma 11

(Incentivazione del personale ispettivo INL)

Con riferimento al comma 11 dell'articolo 31 del decreto-legge riferito alla incentivazione del personale ispettivo dell'INL si riscontrano le osservazioni appena esposte per il comma 10.

Il testo dell'emendamento propone che le risorse della sola quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo possano essere corrisposte al medesimo personale - nel limite del 25 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione - anche al fine di definire una indennità ispettiva al pari di quanto già avviene in altri Enti del comparto contrattuali "Funzioni centrali".

Anche questo emendamento, considerato che i fondi derivano dal bilancio dell'Ispettorato, è da ritenersi "a costo zero" per il bilancio dello Stato.

Testo Emendamento

All'articolo 31, comma 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19

1) al primo periodo dopo le parole "Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro" sono inserite le seguenti: " , anche per definire un'indennità per il personale ispettivo,"

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, anche per la definizione di indennità ispettive, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 25 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo."



Testo a fronte

Art. 31, comma 11 del decreto-legge 2 marzo, 2024, n. 19

TESTO VIGENTE

11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'articolo 8 -bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5 -ter del decreto-legge legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonché dal presente decreto, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge, 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per

TESTO MODIFICATO

11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, **anche per definire un'indennità per il personale ispettivo**, a fronte dell'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'articolo 8 -bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5 -ter del decreto-legge legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonché dal presente decreto, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge, 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per



Corriere della Salute e Sicurezza

TESTO VIGENTE

essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale **nel limite del 15 per cento** del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.

TESTO MODIFICATO

essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, **anche per la definizione di indennità ispettive**, possono essere corrisposte al predetto personale **nel limite del 25 per cento** del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.

Relazione illustrativa emendamento all'articolo 29, comma 19

La presente proposta emendativa si inserisce nella metodologia di recupero dei crediti e, in particolare, sull'obbligatorietà di frequentare appositi corsi da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato il provvedimento di decurtazione o sospensione della "patente a crediti". Il testo vigente fa riferimento ai corsi di cui all'articolo 37 co.7 del d.lgs. n. 81/08 che sono già obbligatori per legge, ma che non aggiungono ulteriori competenze per la riduzione delle violazioni o delle condotte poco virtuose. Al fine, pertanto, di elevare il livello di qualificazione delle imprese e dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa interessati dalla decurtazione dei crediti in caso di violazione, la proposta prevede la definizione di corsi mirati al recupero anche della competenza, declinando le peculiarità della formazione sulla specifica esigenza del recupero, tenendo conto eventualmente anche delle cause alla base della decurtazione.

Il monitoraggio sui predetti corsi viene demandato all'INAIL quale soggetto storicamente deputato a coordinare prevenzione, informazione e formazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, nel contempo, impegnato nella progettazione di interventi formativi specifici in tale ambito che si adattano ai cambiamenti dei processi produttivi e organizzativi del mondo del lavoro. L'attività di monitoraggio dell'Istituto può garantire, inoltre, idonei standard di qualità sulla formazione che si traducono inevitabilmente in una notevole riduzione degli infortuni sul lavoro, in considerazione del fatto che una delle principali criticità nella sicurezza sul lavoro è proprio l'assenza o inadeguatezza della formazione erogata ai lavoratori. Tale attività comporterebbe, poi, una riduzione dei costi per l'Istituto tenuto ad erogare ai lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale, determinate prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo. Da non tralasciare, altresì, il processo di evoluzione dell'INAIL da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale; lo stesso Testo Unico (d.lgs. n. 81/2008) ha collocato l'Istituto nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della



prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese.

Sempre nell'ottica della strategia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la proposta mira ad una collaborazione continua tra le forze in campo attraverso una programmazione e pianificazione delle politiche di prevenzione e sicurezza sul lavoro al fine di garantire tempestività, qualità e omogeneità dell'azione prevenzionale. In tale direzione si prevede che la definizione dettagliata (ambiti e modalità di realizzazione dei corsi) venga demandata a un apposito Protocollo d'intesa tra l'INAIL e l'INL (quest'ultimo soggetto deputato al rilascio della patente) di durata triennale (da sottoscrivere entro il 1° ottobre 2024, data da cui decorre l'obbligo della "patente a crediti") finalizzato al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Testo Emendamento

All'articolo **29, comma 19, lettera a), capoverso comma 7**, le parole: «dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «*di corsi specificamente finalizzati all'acquisizione o al recupero delle competenze specifiche inerenti alle cause delle decurtazioni di cui al comma 4, monitorati e verificati dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. Entro il 1° ottobre 2024, con protocollo d'intesa, di durata triennale, tra Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono definiti gli ambiti e le modalità di svolgimento e realizzazione dei corsi di cui al periodo precedente.*».

Testo a fronte

articolo 29, comma 19, lettera a), capoverso comma 7

Testo vigente	Testo modificato
7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7 . Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del	7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, di corsi finalizzati all'acquisizione o al recupero delle competenze specifiche inerenti alle cause delle decurtazioni di cui al comma 4, monitorati dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. Entro il 1° ottobre 2024, con protocollo d'intesa, di durata triennale,



Testo vigente

presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici.

Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.

Testo modificato

tra Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono definiti gli ambiti e le modalità di svolgimento e realizzazione dei corsi di cui al periodo precedente».

Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.



Ministero della Salute: presentati gli ultimi dati delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari forniti dall'Inail

[READ MORE](#) ▶

La categoria dei tecnici della salute è quella più coinvolta in violenze e aggressioni, con circa il 41% del totale, seguita dalle professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (27%) e da quella dei servizi personali e assimilati (13%). Più distaccata, con il 3,5% dei casi di aggressione in sanità, la categoria dei medici, che non include nell'obbligo assicurativo Inail i medici di base e i liberi professionisti. Quasi un'aggressione su tre è avvenuta nel Nord-Ovest (17% in Lombardia e 8% nel Piemonte), il 28% nel Nord-Est (14% in Emilia Romagna e 9% in Veneto), il 22% nel Mezzogiorno (7% in Sicilia e 5% in Puglia) e il 19% al Centro (9% in Toscana e 6% nel Lazio). Circa il 59% dei casi ha comportato una contusione, il 22% una lussazione, distorsione e distrazione, l'8% una frattura e il 7% una ferita. La principale sede del corpo coinvolta nelle violenze è la testa (13% faccia, 9% cranio, 4% naso), seguita da parete toracica (9%), cingolo toracico (8%), polso (7%) e colonna vertebrale/cervicale (6%).

Ha una valenza significativa che però non esaurisce quella che è la nostra attenzione alla sicurezza dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori socio-sanitari, che hanno il diritto di poter lavorare senza temere per la propria incolumità, queste sono state le parole del Ministro Schillaci. I dati, purtroppo, raccontano storie di donne e uomini che hanno subito aggressioni che comportano sofferenza, paura di tornare al lavoro, ricadute emotive e psicologiche e, nei casi più tragici, lutti e dolore per le famiglie". 🗨️



Infortuni al femminile, online il Dossier donne 2024 dell'Inail

[READ MORE](#) ▶

Sulla strada sono le donne a rischiare di più, la differenza di genere viene confermata considerando la categoria più ampia degli infortuni "fuori azienda", nella quale gli infortuni in itinere si sommano a quelli avvenuti in occasione di lavoro con mezzo di trasporto coinvolto. Nel 2022 l'incidenza degli infortuni "fuori azienda", è stata di circa il 17% per le donne e del 15% per gli uomini, mentre, per i casi mortali, la percentuale femminile sale al 61,7% (82 decessi sui 133 del 2022) e quella maschile al 44,2% (492 su 1.114). Questa situazione è giustificata sia dalla divisione dei ruoli tra uomini e donne, più impegnate nella cura della famiglia, sia dalla maggiore presenza femmi-



nile nelle attività dei servizi rispetto a quelle industriali, prevalentemente affidate agli uomini, soprattutto nei settori ad alto rischio di infortunio.

Nel 2023 calano gli infortuni femminili, nonostante i dati ancora provvisori, tra gennaio e dicembre 2023 si registra, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una netta riduzione delle denunce di infortunio in complesso (-16,1%), dovuta alla diminuzione dei casi avvenuti in occasione di lavoro (-19,2%) e alla ripresa di quelli in itinere (+4,7%). Il contributo maggiore è stato quello delle lavoratrici, che hanno segnato un -27,6%, mentre la riduzione della quota maschile è stata dell'8,1%. Questi dati sono la conseguenza del significativo calo registrato nel 2023 dei contagi da Covid-19, che, dall'inizio della pandemia, hanno riguardato soprattutto le donne, più numerose nel settore della Sanità e assistenza sociale, il più a rischio di contagio professionale. 



Formazione digitale gratuita per casalinghe e casalinghi, al via i corsi finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

[READ MORE](#) 

Con l'obiettivo di migliorare e approfondire le competenze digitali di casalinghe e casalinghi, sono in partenza i corsi di formazione gratuiti previsti dal bando del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato a dicembre 2021. Approvata la graduatoria definitiva, i tre milioni di euro a disposizione, provenienti dall'apposito Fondo istituito nel 2020, sono stati suddivisi tra i 14 progetti vincitori. Le attività formative si rivolgono a tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si prendono cura della casa e dei propri familiari in maniera abituale, esclusiva e gratuita. I corsi sono riservati esclusivamente alle persone iscritte all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici gestita dall'Inail. Per dimostrare l'iscrizione basta presentare il certificato di iscrizione per l'anno 2024 scaricabile dai servizi online disponibili sul portale dell'Istituto. 



Firmato il protocollo tra Inail e i Patronati promossi dalla Confsal per la Tutela dei diritti di infortunati e tecnopatici

[READ MORE](#) 

Il commissario straordinario dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo, e i presidenti dei Patronati, compresi quelli promossi dalla Confsal, hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa, che sostituisce quello siglato nel 2012, con l'obiettivo comune di dare ri-



sposte adeguate e tempestive agli assicurati e garantire l'uniformità della tutela e dell'azione amministrativa su tutto il territorio nazionale. A questo scopo, il protocollo riconosce il ruolo strategico rivestito dalla condivisione delle informazioni e prevede la semplificazione delle procedure che regolano i rapporti tra l'Istituto e gli enti di patronato. 📌



INAIL: prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dovute agli agenti cancerogeni e mutageni.

[READ MORE](#) ▶

L'opuscolo, aggiornato rispetto al 2015, vuol essere uno strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro. Destinato a lavoratori, datori di lavoro e RSPP, fornisce informazioni sulla gestione dei rischi connessi alla presenza di agenti chimici cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo. Dopo una panoramica su classificazione ed etichettatura di cancerogenicità e mutagenicità secondo la normativa vigente e sui meccanismi di cancerogenesi e mutagenesi, vengono descritte le principali misure da intraprendere per il controllo dell'esposizione degli addetti. Segue una serie di schede di facile consultazione, dedicate ai principali agenti cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo, compresi i chemioterapici antiblastici, indi sono riportate le procedure basilari per lavorare in sicurezza. 📌



INAIL: On line il secondo rapporto sui lavoratori marittimi e della pesca

[READ MORE](#) ▶

Il monografico "Attività e fattori di rischio dei lavoratori del mare" rappresenta il secondo rapporto sulla sicurezza dei lavoratori marittimi. A differenza del primo rapporto, viene introdotto anche il tema della salute, in modo da avere un quadro completo dei rischi, degli infortuni e delle malattie di questo particolare settore. Le analisi, basate su diverse fonti di dati, forniscono infatti un riscontro sul contesto di riferimento, sulla dinamica degli eventi infortunistici, sulla percezione del rischio, sulle patologie professionali e sull'esposizione all'amianto nelle navi. I risultati forniscono rilevanti spunti sull'acquisizione delle informazioni in un'ottica prevenzionale. 📌